In collaborazione con
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

PIANO DI PROTEZIONE PER IL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE DURANTE IL COVID-19

Versione 15: 22 dicembre 2020, **valido dal 22 dicembre fino al 22 gennaio 2021** (modello per il Ticino) Le direttive federali entrate in vigore il 22 dicembre 2020 sono prorogate sino al 28 febbraio 2021.

INTRODUZIONE

Il piano di protezione vale per tutti gli offerenti di servizi di ristorazione. Fanno eccezione le offerte di pasti nelle scuole obbligatorie, per le quali si applica un apposito piano, come pure gli esercizi non accessibili al pubblico. Le misure di seguito specificate devono essere attuate da tutte le aziende. Le autorità cantonali eseguiranno controlli per verificarne il rispetto.

Il presente piano di protezione sarà valido fino alla sua revoca o fino all'approvazione di una nuova versione. In caso di dubbio riferirsi alla versione in lingua tedesca del documento. Si prega di notare che alcune disposizioni cantonali vanno oltre questo Piano di protezione. L'autorità cantonale competente ha la facoltà di stabilire alcune agevolazioni (ma anche restrizioni), qualora un interesse pubblico preponderante lo imponga e l'organizzatore o gestore presenti un piano di protezione. Le disposizioni cantonali di diverso tenore hanno la priorità. Le imprese possono adottare ulteriori misure specifiche. Le linee guida legali in materia di igiene e protezione attualmente vigenti devono continuare a essere rispettate (ad es. nel settore delle derrate alimentari e della protezione generale della salute dei collaboratori). Nei restanti casi si applicano tutte le disposizioni dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare.

È VIETATO l'esercizio dell'attività nell'ambito della ristorazione, bar, club, discoteche e locali da ballo.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

- Le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo:
 - Questi devono rimanere chiusi dalle ore 23 alle ore 6. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio possono rimanere aperti fino all'una.
- I servizi di consegna pasti e i take-away:
 - Questi devono chiudere dalle ore 22 alle ore 06 (Cantone Ticino)
 - Nelle strutture della ristorazione e nei commerci (inclusi i food truck, i drive in, i take-away, i kebab, ...) che offrono questi tipi di servizio è vietato l'accesso ai locali da parte dei clienti così come il consumo dei prodotti acquistati nelle immediate vicinanze (terrazze, aree specifiche attrezzate, ...).
- Le mense sociali senza scopo di lucro, le mense aziendali non aperte al pubblico che servono esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata, le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola.

L'azienda ha la responsabilità di assicurare il rispetto del piano di protezione.

REGOLE DI BASE

Il piano di protezione dell'azienda deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni. Per ognuna di esse devono essere stabilite delle misure congrue e sufficienti. È competenza dei datori di lavoro e dei responsabili delle aziende scegliere e attuare le misure.

- 1. Tutte le persone in azienda devono lavarsi le mani a intervalli regolari.
- Indossare una mascherina facciale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e negli spazi esterni di strutture e aziende.
- Le strutture di ristorazione RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI OSPITI DELL'ALBERGO devono assicurare che i gruppi di ospiti restino separati. Cibo e bevande possono essere consumati soltanto stando seduti.
- 4. I collaboratori e qualsiasi altra persona devono tenersi a una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri. Nei lavori in cui il rispetto della distanza di 1,5 metri non sia praticabile, l'esposizione dei collaboratori va ridotta al minimo limitando la durata del contatto e/o attuando misure di protezione adeguate.
- 5. Pulizia periodica e secondo le necessità delle superfici.
- 6. I malati in azienda devono essere mandati a casa e istruiti sull'obbligo di isolamento stabilito dall'UFSP.
- 7. Per garantire la protezione devono essere considerati gli aspetti specifici del lavoro e della situazione lavorativa.
- 8. Le prescrizioni e le misure devono essere comunicate ai collaboratori e a qualsiasi altra persona interessata. I collaboratori devono essere inoltre coinvolti nell'attuazione delle misure stesse.
- 9. Le prescrizioni devono trovare attuazione a livello gestionale affinché le misure di protezione possano essere implementate e adeguate in modo efficiente.
- 10. I dati di contatto degli ospiti devono essere registrati conformemente al punto 10.
- 11. È compito dell'azienda, che delegherà un responsabile ed un sostituto, adeguare il PP al proprio esercizio e verificare gli aggiornamenti da apportare.

VALIDITÀ PER LE SEGUENTI AZIENDE

Nome	Indirizzo

1. IGIENE DELLE MANI

Tutte le persone in azienda devono lavarsi le mani a intervalli regolari. Va evitato, per quanto possibile, il contatto con oggetti e superfici.

Misure

Approntamento di stazioni igienizzanti per le mani: gli ospiti hanno la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con appositi prodotti igienizzanti al momento dell'ingresso.

Tutte le persone in azienda devono lavarsi le mani a intervalli regolari con acqua e sapone. In particolare, ciò deve avvenire prima dell'arrivo e prima e dopo le pause. Dove ciò non sia possibile avviene una disinfezione delle mani.

Le mani vanno possibilmente lavate o disinfettate prima dei seguenti lavori: apparecchiare i tavoli, toccare posate pulite, piegare i tovaglioli e lucidare le posate.

2. MASCHERINE FACCIALI

Indossare una mascherina facciale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e negli spazi esterni di strutture e aziende.

Misure

Chiunque si trovi in luoghi chiusi accessibili al pubblico e negli spazi esterni di strutture e aziende deve indossare una mascherina. Gli ospiti di strutture della ristorazione, bar sono esentati dall'obbligo di indossare la mascherina mentre sono seduti al tavolo, ma devono indossarla mentre si recano al tavolo o in bagno.

L'obbligo della mascherina vale anche per il personale che lavora sul posto.

Portare la mascherina non modifica in alcun modo gli altri provvedimenti previsti nei piani di protezione. In particolare, la distanza obbligatoria deve essere rispettata nel limite del possibile anche quando si porta la mascherina.

Per mascherine facciali si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente. Le mascherine di stoffa utilizzate dal personale devono essere certificate.

Sono esclusi dall'obbligo della mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni, come pure le persone che possono dimostrare di non poterla portare per motivi particolari, soprattutto di natura medica.

L'azienda ricorda agli ospiti sull'obbligo di mascherina. In caso di mancato rispetto, l'azienda può avvalersi del diritto di polizia.

3. DISTANZIAMENTO DEI GRUPPI DI OSPITI – CONSUMAZIONE SOLO DA SEDUTI NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Le aziende devono assicurare che i gruppi di ospiti restino separati e che alimenti e bevande vengano consumati solo seduti al tavolo.

Misure

Le persone di un gruppo di ospiti non sono tenute a prenotare e possono arrivare in momenti diversi.

Nella zona ospiti degli esercizi di ristorazione, compresi i bar, riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo;

- la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
- 2. per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti
- 3. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci
- 4. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti. (escluso una persona da sola, anche se rimane oltre 15 minuti).

Nei ristoranti e bar dell'albergo possono sedere a un tavolo al massimo quattro persone, a eccezione delle famiglie con bambini che vivono nella stessa economia domestica. Questo vale anche per gli eventi che si svolgono in tali esercizi.

In strutture della ristorazione e bar dell'albergo, sia negli spazi chiusi che all'aperto, le bevande e il cibo possono essere consumati solo stando seduti al tavolo (a meno che le autorità cantonali non prevedano un alleggerimento della misura).

Sono consentiti angoli con giochi dedicati ai bambini e parco giochi. Il numero di bambini non è limitato. Le distanze minime non valgono per i bambini. Tutti i giochi devono essere facili da pulire. I

genitori o chi accudisce i bambini osservano il distanziamento sociale con gli altri bambini e le altre persone e indossano la mascherina.

Nelle mense aziendali possono essere servite unicamente le persone che lavorano nella relativa azienda (a eccezione delle offerte take-away). Una mensa aziendale ha tuttavia la possibilità di fornire i suoi servizi come un ristorante, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti per i ristoranti.

4. TENERSI A DISTANZA

I collaboratori e qualsiasi altra persona devono tenersi a una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri. Nei lavori in cui il rispetto della distanza di 1,5 metri non sia praticabile, l'esposizione dei collaboratori va ridotta al minimo limitando la durata del contatto e/o attuando misure di protezione adeguate.

<u>Misure</u>

Nessun contatto fisico tra ospiti e personale, fatta eccezione per le emergenze mediche. Assoluta astensione dalle strette di mano.

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri senza misure di protezione per più di 15 minuti.

Tra i gruppi di ospiti vanno rispettate le seguenti distanze: 1,5 metri di distanza in senso anteriore e laterale con disposizione fianco a fianco; in senso posteriore, 1,5 metri di distanza tra i bordi dei tavoli, con disposizione a spalle voltate. Le distanze di sicurezza vengono meno qualora i gruppi di ospiti siano separati da pannelli.

Le aziende con tavoli molto lunghi (p.es. tavolate, banconi fissi, ristoranti con nastro trasportatori, teppanyaki) o teche (p.es. bar) possono ospitare più di un gruppo di ospiti/quattro persone, qualora sia rispettata la distanza di 1,5 metri tra i gruppi di clienti. In presenza di pannelli divisori la distanza minima decade.

Nell'ambito di un gruppo di ospiti non è necessario rispettare le distanze minime. L'azienda garantisce che diversi gruppi non si mescolino tra loro.

L'azienda deve assicurare che i gruppi di ospiti in attesa possano osservare la distanza minima di 1,5 metri dagli altri gruppi di ospiti.

L'azienda deve ricorrere alla segnaletica orizzontale sulla pavimentazione delle zone di attesa per garantire il rispetto della distanza minima di 1,5 metri tra i gruppi di ospiti e, dove necessario, per distribuire il flusso di avventori.

In linea di massima le distanze minime non valgono nei confronti di ospiti e collaboratori quando essi si spostano da un luogo all'altro all'interno degli spazi riservati ai clienti o nelle zone in cui si può sedere all'esterno.

L'azienda deve assicurare che la distanza minima di 1,5 metri sia rispettata nei bagni (ad es. chiudendo alcuni orinatoi), nei locali destinati al soggiorno, negli spogliatoi e in altri locali riservati al personale.

Sono consentite distanze inferiori tra diversi gruppi di clienti se sono previste misure di protezione idonee, come l'uso della mascherina o l'installazione di barriere adeguate.

Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali per un determinato periodo non è possibile né rispettare il necessario distanziamento tra diversi gruppi di clienti né adottare misure di protezione, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo il punto 10. In questo caso la persona responsabile conferma con la sottoscrizione del presente piano di protezione che l'azienda non è in grado di rispettare la distanza minima necessaria per un determinato periodo né di adottare le protezioni idonee, come l'uso di appositi divisori. Inoltre, l'azienda deve spiegare il motivo per cui non è stato possibile rispettare la distanza minima senza misure protettive tra i diversi

gruppi di clienti in virtù del tipo di attività o per le circostanze locali. Spetta al rispettivo Cantone decidere se la motivazione sia da considerarsi valida.

Motivi:

L'azienda deve segnalare agli ospiti le misure di igiene e di protezione. In caso di violazione, l'azienda deve esercitare il diritto di polizia. L'azienda non è responsabile del rispetto delle misure di igiene e di protezione nel luogo pubblico.

Le aziende con concetti di buffet devono segnalare ai clienti le regole di distanziamento tra i gruppi mediante cartelli e segnaletica orizzontale sulla pavimentazione. La zona antistante il buffet deve essere sufficientemente sgombera.

Lavoro con impossibilità di rispetto della distanza di 1,5 m negli spazi interni non accessibili al pubblico:

Aspetti del lavoro e delle situazioni di lavoro da tenere in considerazione per garantire la protezione.

Misure

Le persone che lavorano per lungo tempo vicine in locali non accessibili al pubblico devono indossare una mascherina durante lo svolgimento delle loro attività. L'obbligo di mascherina decade se è possibile rispettare conseguentemente la distanza minima di 1,5 metri tra i collaboratori. L'obbligo di mascherina decade qualora ciò non sia possibile in virtù del tipo di attività. In questo caso i collaboratori mantengono una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri o lavorano in team separati. Se le postazioni di lavoro sono separate da una parete divisoria o da una tenda non è necessario rispettare la distanza minima.

5. PULIZIA

Una volta utilizzati, le superfici e gli oggetti devono essere puliti a intervalli regolari e secondo le necessità, soprattutto quando siano stati toccati da più persone.

Misure

Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

Deve essere messo a disposizione un numero sufficiente di pattumiere, soprattutto per lo smaltimento di fazzolettini e mascherine.

Le pattumiere devono essere svuotate regolarmente.

Gli indumenti da lavoro devono essere cambiati regolarmente e lavati a seconda dell'uso con del detersivo convenzionale.

L'azienda deve garantire un ricambio periodico e sufficiente dell'aria nei locali destinati al lavoro e agli ospiti (ad es. aerando 4 volte al giorno per circa 10 minuti). Nei locali dotati di impianto di climatizzazione o ventilazione va evitato, per quanto possibile, il riciclo dell'aria (solo apporto di aria fresca).

I tessili in uso agli ospiti vanno lavati prima che passino ad altri clienti (es. tovaglie). Qualora si usino tovagliette o altri tessili sopra la tovaglia che coprono l'intero tavolo, la tovaglia sottostante non deve essere sostituita dopo ogni uso. La stessa cosa deve essere fatta anche se si utilizzano coperte termiche nelle aree esterne.

Il personale deve indossare indumenti da lavoro personali. Non è consentito condividere, ad esempio, i grembiuli e le toque da cuoco.

MALATI SUL POSTO DI LAVORO

Misure

I collaboratori che manifestano i sintomi della malattia devono essere mandati a casa e istruiti sull'obbligo di isolamento stabilito dall'UFSP (cfr. www.bag.admin.ch/isolamento-e-quarantena). Ulteriori misure seguiranno dietro istruzioni dell'ufficio del medico cantonale.

7. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Per garantire la protezione devono essere considerati gli aspetti specifici del lavoro e della situazione lavorativa.

Misure

A seconda dell'utilizzo, le mascherine devono essere sostituite e/o pulite. Le mani devono essere lavate prima di indossare la mascherina e dopo averla tolta e smaltita. Le mascherine monouso devono essere smaltite in una pattumiera chiusa.

I guanti monouso vengono cambiati dopo un'ora e smaltiti in una pattumiera chiusa.

Le misure di protezione (in particolare la distanza minima di 1,5 metri) valgono anche per la consegna di merci e la rimozione di merci e rifiuti.

8. INFORMAZIONE

Le prescrizioni e le misure devono essere comunicate ai collaboratori e a qualsiasi altra persona interessata. I collaboratori devono essere inoltre coinvolti nell'attuazione delle misure stesse.

Misure

L'azienda deve informare i collaboratori dei loro diritti e delle misure aziendali di protezione. Ciò include in particolare l'informazione dei collaboratori particolarmente a rischio.

L'azienda deve affiggere all'entrata un documento che riporti le misure di protezione stabilite dall'UFSP. L'attenzione dei clienti deve essere richiamata in particolare sulle regole di distanziamento, sull'obbligo di indossare la mascherina fino al tavolino e sull'obbligo di separazione dei gruppi di ospiti.

L'azienda deve comunicare periodicamente ai dipendenti le misure igieniche attuate e come gestire la clientela in sicurezza.

Il personale deve essere istruito sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine, guanti, grembiuli) affinché vengano indossati, utilizzati e smaltiti correttamente. Tale formazione può essere comprovata.

Il personale va istruito sull'impiego corretto dei disinfettanti per superfici. Non essendo tutte resistenti all'alcool, le superfici possono subire delle alterazioni. Si consiglia inoltre di coprire il pavimento nei punti in cui è prevista la disinfezione delle mani.

Gli ospiti in ingresso e alla reception devono essere sollecitati a voce o per iscritto a rinunciare a entrare nell'esercizio qualora presentino i sintomi di malattie delle vie respiratorie, ad es. sulla base dell'attuale manifesto dell'UFSP «Così ci proteggiamo».

L'azienda informa i collaboratori in modo trasparente sulla situazione sanitaria dell'azienda. Occorre prestare attenzione al fatto che i dati sanitari sono dati particolarmente sensibili.

Nel cantone Ticino, per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.

9. GESTIONE

Le prescrizioni devono trovare attuazione a livello gestionale affinché le misure di protezione possano essere implementate e adeguate in modo efficiente. Le persone particolarmente a rischio devono essere protette in modo adeguato.

Misure

L'azienda fornisce prodotti per l'igiene quali sapone, disinfettanti, salviette monouso e detergenti in quantità sufficiente. Controlla regolarmente la disponibilità e provvede al ripristino delle scorte.

La persona di contatto per la sicurezza sul lavoro (addetto alla sicurezza) deve verificare l'attuazione delle misure.

Su richiesta delle autorità cantonali competenti, i gestori sono tenuti a presentare il loro piano di protezione e a consentire loro l'accesso alle strutture e agli eventi.

Se le autorità cantonali competenti constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, prendono opportuni provvedimenti. Esse possono chiudere singole strutture oppure vietare o sospendere singoli eventi.

I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell'UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi.

10. REGISTRAZIONE DEI DATI DI CONTATTO

L'azienda deve registrare i dati di contatto degli ospiti per consentire la ricostruzione di un'eventuale catena di contagio, tranne nei casi di consumazione veloce, con permanenza nella struttura inferiore a 15 min.

Misure

I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze tra i gruppi di ospiti scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti sui seguenti punti:

- a. il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
- la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

I dati di contatto possono essere registrati in particolare tramite i sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

Devono essere registrati i seguenti dati:

cognome, nome, domicilio, numero di telefono, numero di tavolo e/o numero di posto a sedere (in caso di eventi con posti a sedere).

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono fra loro, nonché negli esercizi di ristorazione, nei bar e nei club, è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi immediatamente e in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate.

I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

Il gestore o l'organizzatore deve assicurare mediante misure idonee che la correttezza dei dati di contatto registrati è garantita.

ALLEGATI

Allegato	Scopo

CONCLUSIONE

Il presente documento è stato spiegato a tutti i collaboratori ed alle persone potenzialmente interessate.

Il Responsabile aziendale per il PP tiene costantemente aggiornato il presente documento adeguandolo alle modifiche ordinate dalle Autorità federali e cantonali. Fanno quindi fede le ordinanze in vigore.

L'attuazione del piano e il contatto con le autorità sono di competenza della persona responsabile designato dall'azienda.

Responsabile, firma leggibile e data:	
Sostituto responsabile o gerente, firma leggibile e data:	